

Veicoli di interesse storico e collezionistico **approfondimento**

In Italia è alto il numero di coloro che possiedono veicoli datati e vorrebbero iscriverli al **registro dell'auto d'epoca**. La procedura, contrariamente al comune sentir dire, è semplice per quanto articolata. Ma soprattutto è ricca di sfumature da non sottovalutare.

Può essere dunque utile approfondire, con qualche elemento di dettaglio, la tematica in argomento in modo da sfatare i miti relativi all'iscrizione all'**Asi** (o similari), all'assicurazione e al bollo. Punto di partenza di questo approfondimento è indubbiamente la normativa di riferimento che sotto si richiama:

Articolo 60 del Codice della Strada ;
DM 17 Dicembre 2009;
circolare prot. 19277/2325 del 3 marzo 2010;
da ultimo Circolare del Dipartimento dei trasporti e la navigazione e dei sistemi informatici e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prt. 79260 del 04.10.2010.

In riferimento alla circolare da ultimo indicata, i presupposti per la qualificazione e la successiva iscrizione di un **veicolo di interesse storico e collezionistico** sono in primis l'appartenenza del veicolo (purché a motore) ad una categoria tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale, autocaravan, autobus, autotreni e autoarticolati; occorre poi che tali mezzi presentino una data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all'**articolo 60 del C.d.S.** Questa data è attestata dai Registri. La classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico" è inoltre subordinata all'iscrizione in uno dei Registri previsti dall'Art 60 cds quali

ASI, Storico Lancia, Italiano **FIAT**,
Italiano Alfa Romeo e
Storico FMI.

Tali registri rilasciano il certificato di rilevanza storica e collezionistica, previa verifica dei requisiti. Nel certificato trovano indicazione i dati relativi al possessore del veicolo, dati di prima immatricolazione e di costruzione del veicolo, dati generali ed identificativi del veicolo nonché le relative caratteristiche tecniche compresa l'indicazione di eventuali parti del veicolo sostituite e non conformi a quelle originali. L'ultima sezione è dedicata all'annotazione delle dichiarazioni rilasciate dalle ditte di autoriparazione italiane che vengono acquisite dai Registri ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica. Queste dichiarazioni vengono recepite e devono essere indicate nel certificato anche se si tratta di dichiarazioni di sola verifica, evenienza che può concretarsi quando i veicoli sono adeguatamente conservati e non necessitano di lavori di recupero e/o manutenzione. Qualora vengano esaminati veicoli cancellati dal **PRA** o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri devono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente l'iscrizione relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo (rispetto agli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA), alla causa di cancellazione dello stesso, al luogo di rinvenimento e alla modalità con cui è avvenuto. Queste info verranno incluse nel certificato di rilevanza storica e collezionistica. La **circolazione di veicoli di interesse storico** è rimessa ad un mero controllo dei requisiti di idoneità alla circolazione (**controllo periodico di revisione**) o a un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova da effettuarsi all'**Ufficio Motorizzazione Civile** o nei **Centri Prova Autoveicoli**.

La revisione periodica di auto d'epoca e affini deve avvenire a scadenza biennale entro il mese di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di revisione.

ASSICURAZIONE

Essere in possesso di un'auto d'epoca, in ossequio alla procedura di cui sopra, comporta dei vantaggi con riguardo ai profili assicurativi. Tali vantaggi vanno riscontrati caso per caso a seconda del mezzo e della **compagnia assicurativa**. Di solito le auto d'epoca godono di una classe di merito fissa, al di fuori del sistema basato su **bonus/malus**. In più, generalmente, c'è la guida libera inclusa nel prezzo, regime che consente a chiunque di guidare il mezzo senza ulteriori costi per la sottoscrizione della clausola in questione. Oltre ciò in molti casi è possibile usufruire di una formula che estende la copertura assicurativa per le auto storiche anche alle manifestazioni e alle sfilate sportive purché non competitive. Inoltre per chi ha possiede una collezione di auto storiche, è possibile usufruire delle cosiddette formule "garage" che consentono di assicurare l'intero parco auto a prezzi convenienti. L'età minima per stipulare una polizza relativa ad un'auto d'epoca è 23 anni.

TASSA DI CIRCOLAZIONE

La Regione Lombardia ha confermato anche per il 2016 le esenzioni al pagamento del bollo per le auto iscritte ai registri storici ASI, FMI e Registri Storici riconosciuti dal Governo Italiano. La situazione come per il 2015 rimane la seguente:

– Le auto ultraventennali e ultratrentennali in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) (o di equipollenti certificazioni precedenti al marzo 2010), SONO ESENTI DA OGNI TASSAZIONE.

– Gli autoveicoli con più di 20 anni e meno di 30 anni non in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) DEVONO PAGARE LA TASSA DI POSSESSO, secondo il calcolo in funzione dei cavalli fiscali e del grado di inquinamento

– Le auto e moto ultratrentennali non in possesso di certificati di storicità DEVONO PAGARE UNA TASSA DI CIRCOLAZIONE, se circolano su pubblica strada, di 20 Euro per le motociclette e 30 Euro per le auto.

RESTA PERTANTO CONFERMATA LA VALIDITÀ DALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003 – N° 10 (veicoli di interesse storico iscritti nei registri riconosciuti – art. 48, comma 4).

Il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rimane il certificato indispensabile per ottenere l'esenzione per i residenti in Lombardia, esattamente come da noi richiesto.